verkehrshaus

STATUTO

Nell'interesse della leggibilità lo statuto è redatto esclusivamente nella forma maschile, ovviamente il testo si riferisce sempre a entrambi i sessi.

I NOME, SEDE E SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1 – Nome e sede

1. Con il nome
   «Verkehrshaus der Schweiz (VHS)»
   «Musée Suisse des Transports (MST)»
   «Museo Svizzero dei Trasporti (MST)»
   «Swiss Museum of Transport (SMT)»

   sussiste un'associazione ai sensi degli artt. 60 ss. del Codice civile svizzero.

2. La sede dell'associazione è Lucerna.

Art. 2 – Scopo

1. L'associazione gestisce e promuove nell'interesse della comunità il Museo Svizzero dei Trasporti a Lucerna.

2. Il Museo dei Trasporti è simultaneamente un museo e un parco a tema dedicato a tutti settori della mobilità. Promuove l'interesse e la comprensione del contesto storico e degli sviluppi con il loro influsso sulla società, l'economia e l'ambiente.

   Per perseguire tale scopo

   a) al fine di presentare una panoramica interessante della mobilità svizzera e internazionale, il Museo dei Trasporti gestisce e cura la manutenzione di un'esposizione permanente e di esposizioni temporanee dedicate a tutti gli aspetti della mobilità, come pure di settori similari e dei reciproci collegamenti nel passato, presente e futuro;

   b) il Museo dei Trasporti raccoglie, cura la manutenzione e rende accessibile un archivio sui trasporti per documenti di testo, immagini, audio e cartografici, come pure oggetti e documenti di ogni genere concernenti la storia dei trasporti e della comunicazione e promuove la ricerca scientifica specifica, come pure gli studi scientifici sulla mobilità;

   c) il Museo dei trasporti gestisce un servizio di pedagogia museale, in particolare anche con sussidi didattici per classi scolastiche ed esposizioni per bambini e giovani orientate all'esperienza;

   d) il Museo dei Trasporti gestisce offerte complementari, come per esempio il Planetario, il Cineteatro o la Swiss Chocolate Adventure;

   e) al suo interno il Museo dei Trasporti ospita pure il Museo Hans Erni, gestito autonomamente dalla Fondazione Hans Erni.

   f) il Museo dei Trasporti costituisce un forum per eventi di ogni genere, che nel senso più lato del termine possano contribuire alla comprensione e alla soluzione di problemi nel campo dei trasporti e della comunicazione.

3. Su decisione del comitato direttivo l'associazione può decidere di trasferire alcuni o tutti i settori del Museo, insieme con le quote corrispondenti del patrimonio sociale (fatta eccezione per gli immobili e i diritti di superficie) a una fonda zione di pubblica utilità costituita con partecipazione dell'associazione e il cui scopo coincide con gli obiettivi ai sensi della cifra 2 lett. a – f. Il comitato direttivo disciplina i relativi rapporti contrattuali e definisce la collaborazione con la fondazione. Deve essere mantenuto il diritto dei membri di visitare gratuitamente il Museo, come specificato nell'art. 3 cifra 3.

4. Per la promozione e il sostegno dell'esercizio del Museo l'associazione può svolgere direttamente o tramite terzi attività in relazione con il Museo e gestire esercizi accessori secondo principi commerciali.

5. Per raggiungere questi obiettivi l'associazione opera in stretta collaborazione con i vettori, le altre organizzazioni interessate al mondo della mobilità, gli istituti scientifici e di ricerca, come pure con l'ente pubblico e se del caso con la fondazione ai sensi della cifra 3.

II ADESIONE E QUOTE SOCIALI

Art. 3 – Adesione

1. L’associazione è costituita da membri che possono essere sia persone fisiche sia persone giuridiche.

2. L’assemblea sociale definisce le categorie di membri.

3. Su proposta del comitato direttivo, l’assemblea sociale può nominare membri onorari i membri che si sono resi particolarmente meritevoli nei confronti dell’associazione.

4. I membri dell’associazione hanno il diritto di visitare gratuitamente, durante i normali orari di apertura, le esposizioni e l’archivio sui trasporti. Il comitato direttivo può concedere ai membri ulteriori agevolazioni.

5. L’adesione avviene mediante dichiarazione scritta inviata al Servizio membri.

6. Con riserva dell’art. 4 cifra 2 il comitato decide sull’esclusione dei membri. L’esclusione può avvenire anche senza indicazione dei motivi.

7. L’uscita dall’associazione può avvenire per la fine di ogni anno, rispettando un preavviso di un mese; i membri devono però pagare la quota sociale per l’anno in corso. Con l’uscita si estinguono tutti i diritti del membro nei confronti dell’associazione

Art. 4 – Quote sociali

1. L’associazione riscuote ogni anno dai propri membri una quota sociale. Tali quote sono fissate dall’assemblea sociale.

2. Le quote vanno pagate entro 30 giorni dalla fatturazione. Dopo il 2º sollecito i membri morosi sono stralciati dall’elenco dell’associazione e perdono pertanto tutti i diritti riservati ai membri.

3. I membri ricevono una tessera per le agevolazioni ai sensi dell’art. 3 cifra 4. Per i membri individuali la tessera è personale, per i membri collettivi vale per il titolare.

III ORGANIZZAZIONE

Art. 5 – Organi

1. Gli organi dell'associazione sono:
   a) l'assemblea sociale;
   b) il comitato direttivo;
   c) il comitato consultivo;
   d) la direzione;
   e) l'ufficio di revisione.
2. Se i diritti e i doveri degli organi dell’associazione non sono già definiti nello Statuto, tale definizione deve avvenire nel Regolamento interno.

Art. 6 – Assemblea sociale

1. L’assemblea sociale ordinaria viene convocata una volta all’anno dal comitato direttivo.

2. Un’assemblea sociale straordinaria viene convocata se lo decide il comitato direttivo o se un quinto dei membri ne chiede la convocazione indicando i temi da discutere.

3. Le assemblee generali sono convocate per iscritto dal comitato direttivo con un preavviso di 20 giorni, indicando l’ordine del giorno. Le proposte per l’assemblea sociale devono essere inoltrate al comitato direttivo al più tardi 10 giorni prima dell’assemblea.

4. Ogni adesione personale dà diritto a un voto, a condizione che il membro sia capace di agire.
   Nel caso delle adesioni collettive, ogni membro collettivo ha diritto a un voto.

5. Sono di competenza dell'assemblea sociale i compiti seguenti:
   a) revisione dello Statuto;
   b) approvazione del rapporto di gestione e del conto annuale;
   c) fissazione delle categorie di membri;

d) fissazione delle quote sociali;
e) elezione del presidente, del vicepresidente e degli altri membri del comitato direttivo, come pure dell'ufficio di revisione;
f) trattamento delle questioni particolari sottopostele dal comitato direttivo;
g) nomina dei membri onorari su proposta del comitato direttivo;
h) deliberazione sullo scioglimento e la liquidazione dell'associazione con una maggioranza di 3/4 dei membri presenti.

Art. 7 – Comitato direttivo

1. Il comitato direttivo consta di 5 – 9 membri, eletti dall'assemblea sociale.

2. Il mandato dura tre anni. È ammessa la rielezione.

3. Rientrano fra le mansioni del comitato direttivo in particolare:
   a) la deliberazione su tutte le questioni dell'associazione che non sono espressamente di competenza dell'assemblea sociale o di un altro organo dell'associazione;
   b) la preparazione dei documenti e delle proposte per l'assemblea sociale;
   c) l'approvazione del preventivo annuale;
   d) la direzione generale e la fissazione dell'organizzazione delle attività di esercizio dell'associazione nel quadro dello statuto e delle deliberazioni dell'associazione;
   e) determinazione dell'orientamento strategico del Museo dei Trasporti;
   f) promulgazione del Regolamento interno;
   g) definizione dei diritti di firma;
   h) vigilanza sulle persone incaricate della gestione;
   i) esclusione di membri dell'associazione;
   j) elezione e destituzione dei membri della direzione; fissazione degli emolumenti.

4. Il comitato si riunisce secondo necessità su convocazione del presidente, almeno però quattro volte all'anno.

5. Il comitato ha facoltà di istituire commissioni speciali, delegando loro le competenze che gli spettano.

6. Il Regolamento interno fissa gli emolumenti del presidente, del vicepresidente e dei membri di comitato.

Art. 8 – Presidente, vicepresidente

1. Il presidente dirige l'assemblea sociale e le riunioni del comitato.

2. Nelle questioni importanti il presidente, con riserva delle competenze del direttore, rappresenta l'associazione di fronte a terzi. I dettagli sono disciplinati dal Regolamento interno.

3. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di impedimento di quest'ultimo.

Art. 9 – Comitato consultivo

1. Il comitato può chiamare a far parte del comitato consultivo personalità particolarmente meritevoli nei confronti del Museo dei Trasporti o che dispongono di una speciale competenza in qualche settore del Museo dei Trasporti.
   Il numero di membri del comitato consultivo è illimitato.

2. Il comitato consultivo è un organo con il compito di consigliare il comitato direttivo, che lo convoca secondo necessità, ma almeno una volta all'anno per una riunione.

Art. 10 – Direzione

La direzione sbriga gli affari correnti dell'associazione, secondo quanto previsto dal Regolamento interno.

Art. 11 – Ufficio di revisione

1. L'ufficio di revisione è composto da due revisori dei conti e due sostituti, a meno che i suoi compiti non siano stati affidati a uno studio fiduciario.

2. L'ufficio di revisione deve verificare il conto annuale e il bilancio e presentare al comitato direttivo un rapporto scritto sul risultato, all'attenzione dell'assemblea sociale.

3. Per il resto, per quanto concerne i suoi diritti e doveri si applicano per analogia le prescrizioni dell'art. 731a del Codice delle obbligazioni.

IV FINANZE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 – Finanze

1. Le entrate dell'associazione comprendono:
   a) le quote sociali versate ogni anno dai membri;
   b) le entrate derivanti dell'esercizio del Museo Svizzero dei Trasporti e/o dalle prestazioni fornite da terzi a questo riguardo, come pure i ricavi derivanti dalle attività connesse al Museo o dagli esercizi accessori;
   c) le donazioni di terzi.

2. Le uscite devono mantenersi entro i limiti delle entrate e del preventivo. Dei debiti dell'associazione risponde esclusivamente il patrimonio della medesima.

3. Dopo trasferimento di settori del Museo a una fondazione ai sensi dell'art. 2 cifra 3 dello Statuto e dopo aver effettuato adeguati ammortamenti e accantonamenti, l'utile annuo risultante dell'associazione va versato alla fondazione. Resta riservato l'impiego dell'utile per un adeguato ammortamento dei debiti e un adeguato finanziamento proprio di futuri progetti dell'associazione concernenti il Museo, sui quali decide il comitato direttivo.

Art. 13 – Scioglimento

1. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio sociale spetta alla fondazione costituita secondo l'art. 2 cifra 3 dello statuto, in sua mancanza a un'altra istituzione di pubblica utilità decisa dal comitato direttivo, il cui scopo consenta di promuovere al meglio l'obiettivo di un esercizio museale nel senso del Museo Svizzero dei Trasporti.

2. È escluso qualsiasi diritto dei membri ai ricavi di liquidazione.

Art. 14 – Validità

Il presente Statuto entra in vigore con l'accettazione da parte dell'assemblea sociale il 22 giugno 2019.

Lucerna, 22.06.2019
Associazione Museo Svizzero dei Trasporti

Franz Steinegger
Presidente dell'Associazione Museo Svizzero dei Trasporti

Martin Bütikofer
Direttore del Museo Svizzero dei Trasporti